# NORME DI PARTECIPAZIONE

## Regolamento Campionato

## STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

## CALCIO A 5

**PREMESSA**

*L'attività di Sportland si fonda sul principio del calcio amatoriale che deve essere rispettato e sviluppato in tutte le sue forme, esemplificando i principi di solidarietà e lealtà, rifiutando, attraverso una concreta prevenzione, qualsiasi forma di violenza fisica o morale, favorendo uno sviluppo tecnico e organizzativo, con la possibilità di fare "Calcio svincolato dai rigidi schemi di natura burocratica", garantendo la certezza dell'applicazione dei Regolamenti e delle norme in genere.*

# INDICE


**ART. 1** – Formula del campionato pag. 3
**ART. 2** – Periodo di svolgimento pag. 3
**ART. 3** – Svolgimento delle gare pag. 4
**ART. 4** – Calendario pag. 4
**ART. 5** – Tesseramento pag. 5
**ART. 6** – Il Dirigente accompagnatore pag. 6
**ART. 7** – **a)** Assicurazione pag. 7
**b)**Certificato medico pag. 7
**ART. 8** – Rinuncia o ritiro squadre pag. 7
**ART. 9** – Mancata presentazione in campo pag. 7
**ART. 10** – Tempo di attesa squadra pag. 8
**ART. 11** – Numero minimo giocatori da schierare pag. 8
**ART. 12** – Lista di gara - documenti da allegare pag. 8
**ART. 13** – Il direttore di gara pag. 8
**ART. 14** – Riconoscimento giocatori e dirigenti pag. 9
**ART. 15** – Visione documenti su richiesta società pag. 9
**ART. 16** – Disciplina in campo pag. 9
**ART. 17** – Osservatori (Commissari) di campo pag. 9
**ART. 18** – Organi di disciplina sportiva. Gradi di giudizio pag. 9
**ART. 19** – Sanzioni a giocatori pag. 11
**ART. 20** – Sanzioni a società/dirigenti/giocatori non tesserati- Doppio tesseramento pag. 12
**ART. 21** – Instaurazione dei provvedimenti disciplinari pag. 13
**ART. 22** – Norme per la presentazione reclami pag. 13
**ART. 23** – Tasse reclamo pag. 14
**ART. 24** – Sanzioni pecuniarie pag. 14
**ART. 25** – Colori sociali pag. 15
**ART. 26** – Palloni pag. 15
**ART. 27** – Parastinchi pag. 15
**ART. 28** – Numerazione maglie pag. 15
**ART. 29 -** Pettorine pag. 16
**ART. 30** – Scarpe da gioco pag. 16
**ART. 31 -** Comunicato Ufficiale pag. 16
**ART. 32** – Dichiarazione conoscenza regolamento pag. 16
**ART. 33** – Legge sulla privacy pag. 16
**ART. 34** - Premio disciplina - Punteggio pag. 16
**ART. 35** – Ingresso in campo pag. 17
**ART. 36** Norme non contemplate pag. 17

- **Tabella Play Off** pag. 18

## ART. 1 FORMULA DEL CAMPIONATO

**Serie A**
Le squadre saranno inserite in un girone all'italiana con 10 formazioni partecipanti (Regular Season), con gare di andata e ritorno.

In caso di parità tra due o più formazioni, per decretare la classifica finale, si adotteranno i seguenti criteri: 1) esito degli scontri diretti (saranno presi in considerazione i punti totalizzati nelle due gare, non la differenza reti); 2) tabella Fair Play; 3) differenza reti; 4) goal realizzati; 5) sorteggio.

PLAY OFF
Le prime 2 squadre classificate accederanno direttamente alle semifinali; le formazioni classificate dal terzo al sesto posto (3^Classificata–6^classificata e 4^Classificata–5^classificata) si affronteranno nello **"spareggio play off"**, con gara secca per decretare le due formazioni che affrontranno le squadre dei play off di serie B (vedasi tabella pagina 18).
In caso in cui ci siano **12 o più punti** di differenza nella classifica finale tra la 3^ classificata e la 6^ classificata e tra la 4^ classificata e la 5^ classificata, la partita non si svolgerà e la squadra meglio classificata nella Regular Season accederà direttamente ai play off.

Nelle sole gare di spareggio, in caso di risultato di parità al termine dei tempi regolamentari, si qualificherà ai play off la formazione meglio classificata nella regular season (pertanto nelle gare di spareggio non ci saranno i calci di rigore o tempi supplementari).

Nelle gare di Play Off, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si disputeranno i calci di rigore. Solo nella finale palyoff 1°-2° posto, in caso di parità, si disputeranno due tempi supplementari da 5'. Persistendo la parità, verranno fatti battere i calci di rigore come da R.O.
La durata dei Playoff da quando scenderanno in campo le squadre di Serie A, sarà di 25 minuti per tempo.

La vincitrice della Regular Season del girone Serie A avrà l'opportunità di partecipare alle Finali Interregionali Gazzetta Football League.
La vincitrice del Campionato Provinciale Sportland parteciperà alle Finali Nazionali di Lega Nazionale Calcio Amatoriale previste per fine Maggio 2019 a Cesena.

**Serie B**
In serie B parteciperanno 19 formazioni, suddivise in Girone B1 (10 squadre) e Girone B2 (9 squadre).

In caso di parità tra due o più formazioni, per decretare la classifica finale, si adotteranno i seguenti criteri: 1) esito degli scontri diretti (saranno presi in considerazione i punti totalizzati nelle due gare, non la differenza reti); 2) tabella Fair Play; 3) differenza reti; 4) goal realizzati; 5) sorteggio.

Al termine della Regular Season accederanno ai Playoff le prime quattro classificate dei due gironi.

Acquisiranno il titolo per la partecipazione alla Serie A nella stagione 2019/2020 le prime squadre classificate nei 2 gironi di Serie B. La durata delle gare dei playoff di Serie B sarà di 20 minuti per tempo.

**Serie C**
In Serie C parteciperanno 16 formazioni inserite in Girone C1 e C2, entrambi composti da 8 squadre.
In caso di parità tra due o più formazioni, per decretare la classifica finale, si adotteranno i seguenti criteri: 1) esito degli scontri diretti (saranno presi in considerazione i punti totalizzati

nelle due gare, non la differenza reti); 2) tabella Fair Play; 3) differenza reti; 4) goal realizzati; 5) sorteggio.

Al termine della Regular Season accederanno direttamente ai Playoff le prime due classificate dei due gironi. Le squadre classificatesi dal terzo al sesto posto si affronteranno (incrociando i gironi) in un turno di qualificazione ai playoff ad eliminazione diretta con gara di andata e ritorno. Nelle due gare la quota campo pari a 65€ verrà pagata dalla squadra prima nominata. In caso di parità al termine delle due gare si procederà con i calci di rigori. Si terrà conto solo del risultato delle due partite e non dei gol fatti (quindi incaso di vittoria della squadra A all'andata e di vittoria della squadra B al ritorno, si procederà con i rigori).

Acquisirà il titolo per la partecipazione alla Serie B nella stagione 2019/2020 la prima squadra classificata dei due gironi. La durata delle gare dei playoff di Serie C sarà di 20 minuti per tempo.

## ART. 2 PERIODO DI SVOLGIMENTO

Il Campionato Provinciale Sportland Calcio a 5, prenderà il via il 15 Ottobre 2018 e si concluderà con le fasi finali che si svolgeranno entro Maggio 2019.

## ART. 3 SVOLGIMENTO DELLE GARE

La durata delle gare viene stabilita in: 2 x 25 minuti per la Serie A e in 2 x 20 minuti per la Serie B e C, ciascuno con intervallo non superiore ai cinque minuti. Potranno partecipare alle gare ed essere inseriti nella distinta di gioco un massimo di 12 giocatori per squadra, più tre dirigenti e un medico sociale provvisto di documento che ne attesti la professione.
Al campionato si applicheranno le regole F.I.G.C. di Calcio a 5.

## ART. 4 CALENDARIO

Comma A ) Variazioni di data ed orario
Il C.O. si riserva di variare orari e giorni delle gare, per insindacabile ragioni organizzative, avvisando per tempo le Società. La praticabilità del terreno di gioco sarà decisa esclusivamente dal D.d.G. designato. La sospensione della gara è a insindacabile giudizio del D.d.G. o del Comitato Organizzatore. Le Società dovranno pertanto presentarsi alla gara, fatto salvo comunicazioni da parte dell'organizzazione che dovranno pervenire entro le ore 18.00. Le variazioni di gara verranno confermate sul Comunicato Ufficiale.

Comma B) Anticipi e/o posticipi
Le Società che hanno necessità di anticipare o posticipare le gare, devono trovare l'accordo con la società avversaria, dopo che il C.O. abbia dato disponibilità allo spostamento. Entrambe le squadre dovranno confermare l'accettazione dello spostamento alla data prefissata tramite mail da inviare al C.O.
In ogni caso la gara dovrà svolgersi nella medesima settimana, salvo evidenti impedimenti.
Non saranno presi in considerazione richieste di variazione gara nella fase dei play off.

Comma C) Rinvio Gare - Sospensione gare
Il Comitato Organizzatore, in caso di forza maggiore, ha il diritto/dovere di rinviare a data da destinarsi le gare in programma, dandone comunicazione alle Società interessate che, comunque, potranno chiedere informazioni o conferme presso la segreteria. Il C.O. ha altresì il diritto di rinviare gare che cadono in calendario in giorni o periodi che prevedono manifestazioni di rilevante interesse pubblico, locale o nazionale.

Comma D) Recupero gare sospese o rinviate
Le Società interessate, possono trovare di comune accordo la data per lo svolgimento delle gare non disputate entro un periodo dì tempo stabilito dal C.O. In mancanza di accordo tra le parti, il C.O. fisserà d'ufficio la data, l'ora e la località dell'incontro.

Si rammenta che se la gara viene sospesa nel primo tempo regolamentare (a qualsiasi minuto), l' incontro verrà disputato interamente dall' inizio; se la gara viene sospesa nel corso del secondo tempo regolamentare (a qualsiasi minuto), l' incontro verrà ripreso dall' inizio del secondo tempo, considerando "omologato" il risultato parziale prima della sospensione.

Comma E) Impraticabilità del campo

Il giudizio sulla impraticabilità del campo spetta al D.d.G. il quale, alla presenza dei due capitani ne decide la sospensione o il rinvio.
Le squadre (salvo quanto previsto dall'art. 10/b causa di forza maggiore) hanno il dovere di presentarsi in campo, presentare la lista della gara all'D.d.g. che procederà all' identificazione dei giocatori elencati, anche non in tenuta di gioco.
Le Società che non dovessero ottemperare a quanto sopra, incorreranno nelle sanzioni previste (vedi rinuncia). In caso di impraticabilità evidente il C.O. avviserà per tempo (entro le ore 17.00) i responsabili delle Società che, in questo caso, saranno sollevati dal doversi presentare sul campo di gioco.

Comma F) Problematiche sui campi

In caso di interruzione del gioco a causa di problematiche relative al centro sportivo (inagibilità terreno di gioco, dopo inizio regolamentare, spegnimento luci) l'incontro verrà recuperato in data da fissarsi, seguendo la seguente prassi:

- Gara interrotta prima del termine del primo tempo: incontro da disputare dal minuto della sospensione con il risultato acquisito.
- Gara interrotta nell'intervallo, durante il secondo tempo, durante i tempi supplementari o durante i calci di rigore: incontro da disputare solamente come secondo tempo, omologando il risultato conseguito prima dell'interruzione.

In entrambi i casi, le ammonizioni e le espulsioni verranno considerate valide nel corso del recupero.

## ART. 5 TESSERAMENTO

Comma A) Giocatori

Le Società, per partecipare alla attività ufficiale, hanno l'obbligo di richiedere il tesseramento dei propri giocatori.
Il tesseramento ha validità per una stagione sportiva, a partire dal 1° Settembre di ogni anno, per terminare il 31 Agosto dell'anno successivo.
I tesseramenti effettuati in date precedenti il 1° Settembre sono considerati decaduti di efficacia e non possono essere prorogati.
a) Ogni Società potrà tesserare un numero illimitato di giocatori entro il termine della regular season. I giocatori tesserati dopo il 31 Gennaio 2017 non potranno prendere parte ai Playoff.
b) Durante il campionato non potranno essere tesserati, trasferiti o scambiati giocatori partecipanti alla stessa Serie. Ciò sarà possibile solo nel periodo di svincolo giocatori. Sarà possibile per un giocatore essere tesserato per due squadre dello stesso Campionato, ma non dello stesso girone.

**Esclusioni**

Non potranno essere tesserati giocatori che militino nelle seguenti serie: dalla categoria Promozione di Calcio a 11 compresa e dalla categoria C1 di calcio a 5 compresa.

**N.B. Verrà data la possibilità ad ogni squadra di avere una wild card per giocatori che risultino tesserati per una Società partecipante ai campionato di Calcio a 5 – Serie C1, ma solo uno potrà essere schierato in distinta ad ogni gara, e per giocatori di Promozione o Eccellenza di Calcio a 11, ma solo uno da schierare in distinta.**

Non potranno partecipare alle attività di Sportland anche giocatori militanti nelle seguenti categorie: tutte le squadre di settore giovanile di squadre professionistiche (dalla Serie A alla

serie D), squadre Juniores Regionali e Nazionali, squadre di Campionati giovanili nazionali di Calcio a 5 (Under 21).
Per "tesserati" si intende giocatori che siano effettivamente militanti nelle categorie elencate e che pertanto siano stati convocati e presenti in una distinta di gara ufficiale.
Un giocatore che risulti tesserato per una Società Figc delle categorie vietate, senza effettivamente farne parte (pertanto senza giocare), dovrà presentare una lettera scritta da parte della società Figc (manleva), dichiarante che il giocatore per la stagione sportiva 2018/19 non farà parte della Società, nonostante risulti ancora tesserato. Fino al ricevimento di tale dichiarazione, il giocatore sarà sospeso e non potrà prendere parte ad attività di Sportland.
Un giocatore che durante la stagione risulti trasferito in categorie non vietate o svincolato da una squadra che milita nelle categorie sopraelencate, potrà essere regolarmente tesserato per l'attività Sportland solo dopo presentazione di documento che attesti l'avvenuto svincolo o trasferimento.
Un giocatore che viene tesserato nel corso dell'anno in una squadra FIGC militante nelle categorie sopraelencate, sarà inibito dal partecipare all'attività Sportland dal momento in cui partecipi ad almeno una partita ufficiale con la propria società di appartenenza.
Le decisioni in merito alle posizioni dei giocatori saranno prese ad esclusiva discrezione del Giudice Sportivo.
Il C.O., il Giudice Sportivo e l'ufficio tesseramento durante la stagione, effettueranno dei controlli sulle posizioni dei vari tesserati.
Anche le Società potranno inviare delle segnalazione o reclami ufficiali sulla posizione irregolare dei tesserati.
Le segnalazioni verranno prese in considerazione solo se verrà presentata una documentazione che attesti la prova dell'effettiva irregolarità.
Una volta iniziate le fasi finali (play-off) non sarà più possibile segnalare posizioni irregolari relative a partite del girone di qualificazione. Durante la fase di play-off, le eventuali posizioni irregolari dei tesserati non avranno carattere retroattivo per i turni precedenti.

**Svincoli**
a) Nel periodo 17/12/2018 – 15/01/2019, le società potranno richiedere l'annullamento del tesseramento di giocatori in organico, permettendo loro un successivo tesseramento per altra società, previo invio di richiesta scritta al C.O. a firma del presidente o responsabile della Società stessa. Il nuovo tesseramento di giocatori svincolati dovrà avvenire dopo la data del 06/01/2019.

**Limitazione Impiego Giocatori**
I giocatori tesserati nel periodo a partire dal 31 Gennaio 2019 e fino al termine della Regular Season, non potranno essere impiegati nella seconda parte della manifestazione (Play Off), pena la perdita per 6-0 della gara nella quale risultino entrati in campo.

Comma B) Tesseramento Dirigenti - Tecnici - Collaboratori
Solo i Dirigenti e i Tecnici tesserati potranno partecipare all'attività della Società.
I Dirigenti ed i Tecnici, durante la stagione sportiva, non potranno far parte di altre Società all'interno dello stesso Campionato. Potranno andare in panchina, oltre ai giocatori di riserva, un massimo di n°3 Dirigenti/Tecnici tesserati, più eventuale Medico (munito di tessera che attesti la professione).

Comma C) Modalità per il tesseramento
Le Società dovranno compilare e recapitare presso l'ufficio Tesseramento Sportland la richiesta di tesseramento, completa in ogni sua voce.
L'ufficio tesseramento rilascerà, previa presentazione di fotografia, la tessera di riconoscimento Sportland (badge) numerata, valevole per quattro anni, che, presentata ai D.d.G., avrà pari valore di un documento di riconoscimento.
Le tessere badge senza numero di riferimento rilasciate nelle stagioni precedenti, dovranno essere sostituiti con il nuovo badge numerato.

**ART. 6** **IL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE** (compiti e responsabilità)

Il Dirigente accompagnatore rappresenta la Società nei confronti dell'Organizzazione, del Direttore dì Gara, della Squadra avversaria e si preoccupa del contegno dei propri tesserati.
Il Dirigente dovrà essere regolarmente tesserato per la stagione in corso. Non potranno accedere nel rettangolo di gioco Dirigenti/Tecnici non tesserati.
Ha il dovere di presentare al D.d.g., entro 10 minuti dall'inizio della gara, la lista di gara (stampata dal web) in duplice copia, completa di tutti i dati richiesti unitamente ai badge e/o ai documenti di identità richiesti.
Il Dirigente Accompagnatore dovrà prendere visione del Regolamento e dei Comunicati Ufficiali nei quali vengono riportate le indicazioni da seguire. In caso di problematiche informatiche, sono sempre i Comunicati o il presente Regolamento a fare fede.

**ART. 7a** **COPERTURA ASSICURATIVA**

Le Società e i propri tesserati, all'atto della richiesta di tesseramento, contraggono una copertura assicurativa, le cui condizioni sono contenute nei documenti consegnati dall'ufficio tesseramento all'atto dell'iscrizione. Le Società e i vari soggetti tesserati possono, qualora lo ritengano necessario, contrarre privatamente altre polizze assicurative, avvalendosi di istituti assicurativi convenzionati o di propria preferenza. Asi-Alleanza Sportiva Italiana è responsabile di fronte alle società affiliate e ai tesserati esclusivamente per quanto previsto dall'assicurazione contenuta nell'affiliazione e nella tessera.

**ART. 7b** **CERTIFICATO MEDICO**

E' fatto obbligo al Responsabile di ogni società di richiedere ai propri giocatori il certificato medico di idoneità per la pratica del gioco del calcio. L'originale del certificato medico o una copia con autocertificazione che ne attesti la rintracciabilità, andrà consegnato al Comitato Organizzatore insieme alla modulistica di tesseramento.
Il certificato d'idoneità, in corso di validità per la durata della competizione, dovrà essere consegnato **in originale** al momento della richiesta di tesseramento.

**ART. 8** **RINUNCIA O RITIRO DAL CAMPIONATO - ESCLUSIONE PER MOTIVI DISCIPLINARI**

a) La Società che rinuncia alla disputa di una gara subisce la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, oltre l'ammenda prevista (vedi sanzioni pecuniarie) ed a discrezione del Giudice Sportivo della penalizzazione di un punto in classifica (salvo quanto previsto dall'art. 22 par. F/1).
La Società che si ritiri a gara iniziata (non per cause di forza maggiore), oltre alle sanzioni previste nel par. precedente, verrà sanzionata con una inibizione al Dirigente Accompagnatore o al facente funzione (vedi tabella Sanzioni), oltre alla penalizzazione di due punti in classifica (salvo quanto previsto dall'art. 22 par. F/3).
La Società che rinuncia 4 volte, può venire esclusa dal proseguio della manifestazione (a discrezione del G.S.)
Tutti gli incontri precedentemente disputati, **fino all' ultima gara del girone di andata compresa**, saranno considerati nulli agli effetti della classifica.
**Verificandosi l'esclusione dalla prima giornata di ritorno compresa, fino al termine della Regular Season**, la classifica non subirà mutamenti, salvo l'attribuzione di tre punti (0-6 tavolino) alle squadre che per calendario avrebbero dovuto incontrare l' esclusa.

b) In caso di gravi incidenti attribuiti a tesserati o sostenitori di una Società, il Comitato Organizzatore potrà decretare, a suo insindacabile giudizio, l' estromissione della Società dalla competizione, oltre a eventuali sanzioni comminate dalla Disciplinare, senza dover alcun rimborso della quota d'iscrizione.

c) **In caso di pendenze economiche da parte di una squadra, essa potrà subire la sconfitta a tavolino della gara della settimana e nel caso la situazione non venga sistemata, la stessa potrà essere estromessa dal Campionato e le partite giocate durante la stagione verranno considerate nulle ai fini della classifica.**

Per tutte le gare precedentemente disputate, vale quanto previsto nel comma (a) e il C.O. si riserva di richiedere ai responsabili della Società risarcimento dei danni procurati (materiali o di immagine da quantificare).

## ART. 9 MANCATA PRESENTAZIONE IN CAMPO

a) La mancata presentazione in campo entro il tempo concesso di ritardo, comporterà a discrezione del D.d.G. la perdita della gara. Il D.d.g. dell'incontro, segnalerà nel suo referto il successivo arrivo della squadra, così da evitare che la stessa venga considerata rinunciataria.

b) Causa di Forza Maggiore
Le squadre che non si presentino in campo nei tempi previsti per causa di forza maggiore, comprovata e documentata, non subiranno la punizione sportiva della gara, che sarà rimessa in calendario e disputata come previsto (vedi recupero gare).
L'eventuale inconveniente, dovrà essere comunicato e dimostrato al C.O. entro le 24 ore successive alla gara.

## ART. 10 TEMPO DI ATTESA SQUADRA (10 MINUTI)

Le squadre ritardatarie che, comunque, entrino in campo entro i 10 minuti di attesa previsti dal regolamento, avendo precedentemente espletato le formalità di rito (presentazione liste e controllo documenti da parte del D.d.g.) saranno ammesse alla disputa della gara.
Il tempo di attesa delle Società sarà sempre a discrezione del D.d.G. o del C.O., che in casi eccezionali potranno allungare tale attesa.
Per problemi organizzativi sulle strutture sportive, logistici o legati alle condizioni meteo, le squadre dovranno attendere un tempo limite stabilito in **45 minuti** di attesa; dopo tale periodo di attesa una squadra potrà decidere di non partecipare alla gara senza subire penalità.

## ART. 11 NUMERO MINIMO GIOCATORI DA SCHIERARE IN CAMPO

La gara viene considerata regolare se in campo vengono schierati un minimo di n° 3 giocatori.
La gara viene sospesa quando le squadra rimane in campo con meno di 3 giocatori.

## ART. 12 LISTA DI GARA E DOCUMENTI DA PRESENTARE ALL'D.D.G.

E' fatto obbligo a tutte le Società, tramite il Dirigente Accompagnatore o facente funzione, presentare al D.d.G., la distinta completa in ogni sua parte (duplice copia).
E' obbligatorio presentare la lista di gara stampata dal data base (Internet), almeno 10 minuti prima dell' orario previsto per l' incontro.
La distinta dovrà contenere i seguenti dati:
- TABELLINO GARA (data svolgimento, colori Sociali, squadra avversaria)
- COGNOME e NOME dei giocatori e NUMERO BADGE SPORTLAND
  Oppure NUMERO DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE RILASCIATO DALL'AUTORITA'
- Indicazione NUMERO DI MAGLIA DEI GIOCATORI
- Indicazione nominativo Capitano della squadra e del Vice-capitano
- Indicazione nominativo, e documenti di identificazione Dirigente accompagnatore (se presente)
- Tecnico ed eventuale collaboratore.

Solo i presenti in lista, hanno il diritto di entrare nel recinto di gioco.
I Giocatori squalificati e i Dirigenti/Tecnici inibiti, devono essere depennati dalla lista da presentare all'D.d.g., per non incorrere in sanzioni disciplinari da parte del Giudice Sportivo, come previsto dal R.O. per posizioni irregolari.

## ART. 13 IL DIRETTORE DI GARA

a) Le gare sono dirette da Arbitri (D.d.G.) designati dal Gruppo Arbitri Milano ASD.
Le decisioni prese non sono impugnabili. I D.d.g. hanno il dovere dì redigere il rapporto di gara completo in tutte le sue parti e, su richiesta del Giudice Sportivo o della Disciplinare, in caso di fatti o circostanze di dubbia interpretazione da parte della giustizia sportiva, avvenute prima, durante o dopo la gara, avranno il compito di redigere un supplemento di Rapporto di gara.
Inoltre rispondono del loro operato tecnico o comportamentale esclusivamente alla Commissione Arbitri che agisce in piena autonomia.
b) **Il tempo di attesa del D.d.g. da parte delle squadre è fissato in 45 minuti dall'orario ufficiale della gara**. Trascorso tale periodo, le due Società potranno affidare la direzione della gara ad un D.d.g. presente sul campo o in subordine a persona scelta di comune accordo. In questo caso i due Dirigenti Accompagnatori dovranno sottoscrivere una dichiarazione di reciproco consenso su apposita modulistica "nulla osta".
La Società ospitante (prima nominata) provvederà per tempo o comunque nelle 24 ore successive alla gara, a far pervenire al C.O. il nulla osta.
I D.d.g. dovranno inoltre, consegnate le liste di gara, presenziare al controllo degli elenchi e dei documenti, controfirmando per "presa visione" la lista della squadra avversa.
In caso di mancato accordo sulla designazione di un D.d.g. "non ufficiale", la gara sarà rinviata.
In caso di errore tecnico dell'arbitro, riconosciuto dallo stesso o testimoniato da un referente Sportland presente al campo, la Commissione Disciplinare può far rigiocare la partita d'ufficio. Tale decisione verrà presa a discrezione della Commissione Disciplinare in base a quanto l'errore può aver influito sul risultato finale della partita. Il Dirigente responsabile può mandare una segnalazione scritta via mail al C.O. su un presunto errore tecnico da parte dell'arbitro e il C.O. contatterà il D.d.G. per verificare la segnalazione.

**Pronto arbitri**

Nel caso di mancato arrivo dell' D.d.g., le Società ospitante è tenuta a contattare tempestivamente (almeno 10' prima dell'inizo della gara) il Pronto Arbitri, che si attiverà per rintracciare e inviare nel limite delle disponibilità (entro un max di 45'), un D.d.g. di riserva (Pronto Arbitri tel. 333/59.50.138).

## ART. 14 RICONOSCIMENTO GIOCATORI E/O DIRIGENTI

Il D.d.G., prima dell'incontro, é tenuto al riconoscimento dei giocatori, dei Dirigenti e/o Tecnici e collaboratori che sono elencati nelle apposite liste: tale riconoscimento avviene negli spogliatoi o nei pressi del campo di gioco.
Il riconoscimento avviene tramite il controllo dei documenti, contemporaneamente alla lettura della lista completa dei dati richiesti. E' obbligatorio consegnare una copia della propria distinta agli avversari. In assenza di badge identificativo e/o documenti rilasciati dall'autorità (carta d'identità/patente/passaporto o altro documento rilasciato dalle Autorità competenti, munito di foto riconoscibile), il D.d.G., solo per conoscenza diretta e certa del Giocatore e/o Dirigente, potrà accettare l'ingresso in campo di tale tesserato.

## ART. 15 VISIONE DEI DOCUMENTI UFFICIALI DI RICONOSCIMENTO

Il Dirigente Accompagnatore o facente funzione potrà richiedere in visione al D.d.g. i tesserini e/o i documenti di riconoscimento dei giocatori o dirigenti in distinta della squadra avversaria, prima, durante l' intervallo o subito dopo il termine dalla gara.

## ART. 16 DISCIPLINA PRIMA DURANTE E DOPO LA GARA

Le Società partecipanti sono responsabili del comportamento dei propri tesserati e, per responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori.
Eventuali danni provocati dai propri tesserati e/o sostenitori alle strutture dei centri sportivi (campo, docce, spogliatoi, recinzioni, gradinate, automobile del Direttore di Gara etc.), qualora non vengano individuati i colpevoli, dovranno essere risarciti direttamente dalle Società nella persona del Responsbaile e/o del Dirigente responsabile,.
Ogni Società ha l'obbligo di provvedere all'assistenza del Direttore di Gara e dei suoi Assistenti.

## ART. 17 OSSERVATORI (COMMISSARI) DI CAMPO

Il C.O. ed il Settore Arbitrale potranno inviare propri incaricati, in veste di Osservatori, con il compito di controllare la regolarità della gara. Gli Osservatori dovranno redigere apposito rapporto, in particolare sull'andamento dell'incontro, dei tesserati in campo e dei sostenitori, se necessario, potranno assistere e tutelare il D.d.G. e potranno invitare i Dirigenti delle Società a prendere provvedimenti volti al mantenimento dell'ordine pubblico.
Inoltre potranno segnalare fatti o azioni comportamentali da parte di tesserati, sfuggiti (o non valutati) all'attenzione dell'D.d.G. I referenti Sportland o Sportland Channel a bordo campo possono anche intervenire durante le partite per aiutare il D.d.G. a decidere su casi eclatanti.

## ART. 18 ORGANI DI DISCIPLINA SPORTIVA - GRADI DI GIUDIZIO

1) GIUDICE SPORTIVO DI 1° GRADO
2) COMMISSIONE DISCIPLINARE DI 2° GRADO

1) GIUDICE SPORTIVO (1° grado di giudizio)
Giudica sulla regolarità dello svolgimento delle gare con esclusione di decisioni tecnico/regolamentari di competenza del Direttore di Gara.
Agisce in conformità quanto prevedono i regolamenti, le normative e il codice delle penalità.
Il procedimento in ordine alle infrazioni commesse ed alle sanzioni punitive, si svolge sulla base dei documenti ufficiali: (rapporto dell'D.d.g., degli Assistenti dell'D.d.g., dell' eventuale Osservatore di campo, e se necessari, supplementi di rapporto,su richiesta specifica).
Tali documenti, quali che siano le rispettive attribuzioni tecniche e disciplinari durante la gara, formano prova certa circa lo svolgimento delle gare ed il comportamento dei tesserati e dei sostenitori.

2) COMMISSIONE DISCIPLINARE (2° grado di giudizio - solo per la Regular Season)
Composta da: Responsabile Settore Calcio, un Rappresentante del Gruppo Arbitri ASD, Responsabile Commissari di Campo.
Giudica sui ricorsi presentati avverso le decisioni del Giudice Sportivo di 1° grado, sulle sanzioni relative a fatti od esposti segnalati o presentati dalle Società, nei casi di illecito sportivo, violazione dei regolamenti vigenti.
Il procedimento é instaurato su reclamo esposto della Società ( o tesserati in proprio) e deve essere spedito/recapitato entro TRE GIORNI successivi alla data di pubblicazione del provvedimento disciplinare contestato.

A) SOSPENSIONE CAUTELARE
Gli Organi di Disciplina Sportiva possono disporre, in via cautelare, la sospensione da ogni attività sportiva dei tesserati nei cui confronti sia in corso un procedimento disciplinare.

B) RIABILITAZIONE
I tesserati nei cui confronti siano stati deliberati provvedimenti disciplinari da parte degli organi di Giustizia sportiva, potranno essere riabilitati dal Presidente di SPORTLAND ASD, che potrà avvalersi di competenti e qualificati pareri a seguito di loro istanza, quando ricorrano particolari condizioni di ordine morale, sociale o sportivo (dopo aver scontato un terzo della pena).

C) SOSPENSIONE DELLE PENE
Il Presidente della Sportland A.S.D. a seguito richiesta di revisione di sentenza passata in giudicato da parte di un tesserato, quando ricorrono particolari condizioni:

a) mancato appello agli organi di giustizia sportiva da parte dell'avente diritto per cause documentate che ne hanno impedito il ricorso nei tempi previsti.
b) condizioni di particolare valenza morale o sociale dell'interessato che attenua le colpe ascritte. Sentito competenti e qualificati consulenti di sua nomina chiamati ad esprimere parere nel merito può decidere di:
1) rigettare la richiesta ove non esistano elementi probanti
2) sospendere la punizione.
Possono fruire della sospensione delle pene inflitte quei tesserati che, a seguito di iniziative sociali e/o di volontariato promosse dalla Sportland S.S.D., vengano inseriti nelle stesse con incarichi di responsabilità, con obbligo di comportamento corretto e consono all'incarico a loro affidato (dopo aver scontato almeno un terzo della pena). Eventuale reiterazione dei fatti addebitati in precedenza comportano l'annullamento della decisione salvo maggiori punizioni a carico del tesserato.

D) FACOLTA' DEGLI ORGANI DI DISCIPLINA SPORTIVA
Verificandosi, nel corso della gara, fatti non contemplati dal Regolamento e comunque non riguardanti il regolamento tecnico, di esclusiva competenza del Direttore di gara, spetta agli Organi di Disciplina Sportiva di stabilire se e in quale misura abbiano avuto influenza sulla regolarità della gara stessa. Spetta a loro omologare il risultato acquisito sul campo oppure adottare decisioni diverse quali: l'annullamento della gara, la punizione sportiva di una o entrambe le squadre, la ripetizione della gara stessa.

E) INASPRIMENTO SANZIONI - RECIDIVA
Le Società o i tesserati che, dopo essere stati puniti per una qualsiasi violazione prevista dal Regolamento vigente e/o dalle Normative, commetta ulteriore violazione della medesima gravità e nella medesima stagione sportiva in corso, saranno sottoposte ad aggravamento della sanzione.
Solo su fatti gravi specifici spetta all'Organo Disciplinare fissare i limiti dell'aggravamento delle sanzione tenuto conto dei precedenti disciplinari.
Per i fatti che hanno comportato la punizione sportiva della perdita della gara per motivi disciplinari, viene applicata la penalizzazione in punti in classifica (da quantificare).

F) ACCERTAMENTI
Il C.O. e l'Ufficio Tesseramenti, hanno la facoltà di accertare d'ufficio la posizione dei tesserati. Eventuali posizioni di doppio tesseramento, trasferimento non consentito, mancato tesseramento, falsificazioni, manomissione tessere, saranno denunciate alla Commissione Disciplinare per il Deferimento delle Società sottoposte a controllo.(Vedi provvedimenti disciplinari)

## ART. 19 SANZIONI A GIOCATORI

1) Recidiva : Durante la Regular Season, i giocatori che raggiungono la terza ammonizione incorreranno nella squalifica per una gara, da scontarsi nella prima gara ufficiale successiva alla pubblicazione del C.U. Al termine della Regular Season le ammonizioni accumulate saranno azzerate.
Si da per inteso che un giocatore, che riceva la terza ammonizione durante l'ultimo incontro valido per la Regular Season, dovrà in ogni caso scontare un turno di squalifica nel corso della prima gara di Play Off.
Durante i Playoff invece la squalifica scatterà dopo la seconda ammonizione e dovrà quindi essere scontato un torno di squalifica.

2) Espulsioni dal campo: I giocatori espulsi, subiscono una squalifica di una o più giornate da scontarsi in gare ufficiali di campionato.

I **giocatori espulsi, nel corso del primo tempo, per condotta non violenta o lesiva nei confronti del D.d.G.**, **potranno non subire squalifiche per il turno successivo, a discrezione del Giudice Sportivo**, fermo restando che tale decisione deve essere riscontrata sul Comunicato Ufficiale.

Le casistiche che vengono prese in considerazione sono le seguenti:

- Espulsione per bestemmia
- Espulsione diretta per fallo di mano che impedisca una segnatura di una rete

3) Squalifiche per fatti accaduti dopo gara: le squalifiche comminate dal G.S. per fatti accaduti dopo gara, dovranno essere scontate a partire dalla data di pubblicazione della delibera comparsa sul Comunicato Ufficiale.
Esecuzione delle sanzioni:

- Le gare, in riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali e non siano state successivamente annullate con delibera definitiva degli Organi disciplinari. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva.
- Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prender parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non è ritenuta scontata ed il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva. Nel caso in cui la squadra avversaria non si presenti alla gara, per il giocatore squalificato della squadra presente, si considera la squalifica come scontata.

4) Squalifiche di uno o più giocatori per gravi episodi di violenza o per rissa:

- Nel caso il GS, la Commissione Disciplinare o il CO accertino la responsabilità soggettiva da parte di un tesserato che si sia reso colpevole di rissa o di episodi di inaudita violenza, ne decreteranno immediatamente l' estromissione da qualsiasi competizione organizzata da Sportland.
- Nel caso i responsabili di tali atti siano due o più tesserati della medesima società, l' estromissione da tutte le competizioni sarà comminata all' intera squadra.

5) Squalifiche a tempo:
Durante tutto il periodo della squalifica, i giocatori, allenatori e dirigenti non possono partecipare ad alcuna attività Sportland, ne assumere incarichi diversi dalla posizione di giocatore.

In tutti i casi in cui ci sia uno o più giocatori che prendono parte alla gara senza averne diritto la conseguenza sarà della sconfitta a tavolino per 6-0. Il Giudice Sportivo avrà la facoltà di decidere riguardo ad eventiuali punti di penalizzazione.

## ART. 20 SANZIONI A SOCIETA'-DIRIGENTI-GIOCATORI

SANZIONI A DIRIGENTI -TECNICI-COLLABORATORI

- AMMONIZIONE CON DIFFIDA
- INIBIZIONE A TEMPO A SEGUITO DI ALLONTANAMENTO DAL CAMPO O PER FATTI ACCADUTI AL TERMINE DELLA GARA
- INIBIZIONE A TEMPO PER FATTI ACCADUTI DURANTE LA GARA

SANZIONI A SOCIETA'

- AMMONIZIONE
- AMMONIZIONE CON DIFFIDA
- AMMENDE
- PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA (vedi casistica)
- RADIAZIONE

**SANZIONI A GIOCATORI**

a) Giocatori non tesserati dalla Società e schierati in campo in gare Ufficiali:

- Perdita della gara per 0-6 o peggior risultato sul campo; (si intende "peggior risultato sul campo" un risultato che implichi una sconfitta con più di 6 gol di scarto, oppure con 6 gol di scarto ma con un maggior numero di reti subite);
- Inibizione al Dirigente o facente funzione;
- Ammenda alla Società.

b) Giocatori con doppio tesseramento o tesseramento con Società della F.I.G.C. non ammesse dal presente regolamento:
- Perdita della gara per 0-6 o peggior risultato sul campo; (si intende "peggior risultato sul campo" un risultato che implichi una sconfitta con più di 6 gol di scarto, oppure con 6 gol di scarto ma con un maggior numero di reti subite) e possibililità di penalizzazione di un ulteriore punto in classifica;
- Annullamento del tesseramento giocatore;
- Inibizione del Dirigente o facente funzione.

c) Giocatori squalificati e impiegati in gare ufficiali:
- Perdita della gara per 0-6 o peggior risultato sul campo; (si intende "peggior risultato sul campo" un risultato che implichi una sconfitta con più di 6 gol di scarto, oppure con 6 gol di scarto ma con un maggior numero di reti subite);
- Inibizione al Dirigente o facente funzione;
- Squalifica al giocatore per una ulteriore gara e, su decisione del C.O., per una gara aggiuntiva, causa recidiva;
- Ammenda alla Società.

d) Dirigenti - Tecnici-Collaboratori- inibiti e presenti in gare ufficiali (giocatori squalificati impiegati come dirigenti):
- Inibizione/squalifica con recidiva;
- Ammenda alla Società.

e) Dirigenti -tecnici -collaboratori inibiti e partecipanti alle gara ufficiali come calciatori.
(vedi paragrafo C)
f) Penalizzazioni
Vengono comminati punti di penalizzazione in classifica nei seguenti casi (a discrezione del Giudice Sportivo):

1) Rinuncia a gare ufficiali senza preventiva comunicazione al C.O. (1 punto)
2) Giocatori tesserati per categorie F.I.G.C. (1 punto)
3) Rinuncia a partecipare alla gare per motivi non ammissibili (1 punto)
4) Rinuncia e ritiro dal campo durante una gara, per proteste o altri motivi non ammissibili escluso cause di forza maggiore (per es. gravi incidenti fisici occorsi a giocatori) (2 punti)
5) Atti di violenza tra tesserati e/o sostenitori che provocano risse che rendono ingovernabile la disputa della gara e che procurano danni a persone, o strutture del centro sportivo (punti da quantificare).

## ART. 21 INSTAURAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

a) Organi di prima istanza (Giudice Unico)
I procedimenti disciplinari sono instaurati:

- D'UFFICIO

Sulla base dei documenti ufficiali riconosciuti che sono: rapporto dell'D.d.g., osservatore arbitrale (Commissario di Campo) oltre che su segnalazione dell'Ufficio Tesseramenti per irregolarità di tesseramento.

- SU RECLAMO DELLA SOCIETA'

Con le modalità successive previste per quanto concerne:
- la regolarità di svolgimento delle gare;

- la posizione irregolare dei giocatori che hanno partecipato alle gare;
- la regolarità dei tesseramenti.

b) Organi di seconda istanza (Commissione Disciplinare)

- SU RECLAMO DI PARTE

Avverso la decisione adottate dall'organo di prima istanza, con le modalità precisate.

## ART. 22 NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI RECLAMI

Sono legittimati a proporre reclamo in base alla normativa stabilita dal presente regolamento le società ed i tesserati aventi interessi diretti. Qualora vi siano reclami in ordine allo svolgimento delle gare, hanno interesse diretto soltanto le società ed i tesserati partecipanti alla gara. Nei soli casi di illecito sportivo sono legittimati a presentare reclamo anche eventuali terzi che ne abbiano interesse di classifica. I reclami, nei vari gradi di giudizio, devono essere presentati secondo le specifiche modalità indicate.

INAMMISSIBILITA' DEI RICORSI

1) Reclami sull'operato e sulle competenze tecniche dell' D.d.g.;
2) " per squalifiche a giocatori fino a 2 giornate;
3) " per inibizione a Dirigenti fino a 15 gg;
4) " ammende fino a € 30,00;
5) " sulle distinte degli avversari, che verranno controllate dalla Commissione Disciplinare.

RIGETTO DEI RICORSI

- tassa reclamo non versata
- mancato invio preannuncio reclamo mezzo telegramma, fax o e-mail.
- mancato invio copia alla Società controparte a mezzo raccomandata.
- mancata presentazione nei tempi stabiliti.

a) Reclamo presso il Giudice Sportivo (1° Grado di giudizio)

I reclami presentati in 1^ Istanza devono essere preannunciati con telegramma, fax o e-mail da inviare entro le 24 ore successive alla gara a cui ci si riferisce.
Entro tre giorni dalla gara stessa, la reclamante dovrà far pervenire, tramite raccomandata o plico consegnato c/o ufficio Sportland S.S.D. a r.l., i motivi dettagliati del reclamo, che dovranno essere inviati in copia tramite raccomandata alla Società direttamente interessata al giudizio (gli indirizzi delle società potranno essere richiesti presso la segreteria Sportland).
La ricevuta attestante tale invio deve essere allegata assieme alla relativa tassa reclamo e al plico consegnato all' organo disciplinare. La controparte può, in un tempo massimo di tre giorni dalla data di ricevimento della copia del reclamo, inviare proprie contro deduzioni alla commissione giudicante.
**Al termine delle fasi a gironi, i reclami dovranno essere consegnati a mano presso la sede della Sportland S.S.D. entro le ore 18.00 del giorno successivo alla gara.**

b) Reclamo presso la Commissione Disciplinare (2° GRADO di giudizio)

I reclami presentati in 2^ Istanza devono essere preannunciati con telegramma, fax o e-mail da inviare entro le 24 ore susseguenti alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.
I reclami presentati in II^ Istanza devono essere inviati per raccomandata o consegnati a mano presso l'ufficio Sportland, entro il termine di tre giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato ufficiale riportante la decisione cui ci si appella. Se tale decisione riguarda terze parti, questi dovranno ricevere copia del reclamo per raccomandata.
La ricevuta attestante tale invio deve essere allegata insieme alla tassa reclamo, e al plico inviato alla Commissione Disciplinare. Dietro esplicita richiesta, la reclamante ha diritto di essere ascoltata in sede di giudizio e può prendere visione degli atti ufficiali relativi al caso in

discussione. Stessi diritti spettano alla controparte che può, entro tre giorni dal ricevimento della copia reclamo, inviare proprie comunicazioni.
Riguardo le decisioni della Commissione Disciplinare non sarà possibile fare ricorso.
**Dopo il termine della Regular Season, non sarà consentito ricorrere agli altri organi di Disciplina, pertanto nei play off, l'unico grado di giudizio sarà quello del Giudice Sportivo.**

## ART. 23 TASSE RECLAMO (*)

Tutti i reclami presentati nella forma prevista dal regolamento dovranno essere accompagnati dalla relativa tassa come sotto indicato:

- RECLAMO AL GIUDICE DI 1° GRADO € 50.00
- RECLAMO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DI 2° GRADO DI GIUDIZIO € 100.00

(*) Il mancato versamento della tassa reclamo costituirà motivo di rigetto del reclamo stesso.

## ART. 24 SANZIONI PECUNIARIE

Mancata presentazione al campo di gioco:

- Avvisando il Comitato Organizzativo entro le ore 18.30 dello stesso giorno
  Ammenda € 20,00
- Senza alcun avviso oppure dopo la chiusura dell'ufficio Sportland (ore 18.30)
  Ammenda € 50,00

AMMENDE A SOCIETA' (OLTRE LE SANZIONI DISCIPLINARI)

| | | |
|---|---|---|
| Lista incompleta documenti di identificazione giocatori | nr | € 1,00 |
| Lista non regolamentare (non stampata dal web) | | € 5,00 |
| RITARDATA CONSEGNA LISTA | | € 5,00 |
| RITARDATA PRESENZA IN CAMPO | | € 10,00 |
| DIVISA INCOMPLETA | nr | € 5,00 |
| MANCANZA NUMERO DI MAGLIA | nr | € 1,00 |
| DIVISE NON REGOLAMENTARI | nr | € 5,00 |
| MANCANZA PETTORINE PER RISCALDAMENTO GIOCATORI | | € 5,00 |
| MANCANZA PALLONI DI GARA | | € 10,00 |
| MANCATA DISTRIBUZIONE BEVANDE A GIUDICI DI GARA | | € 10,00 |
| CONTRIBUTO SPESE CAMPO PER MANCATA PRESENTAZIONE | | € 100,00 |
| V.D. RINUNCIA 1 - data comunicazione | | € 20,00 |
| V.D. RINUNCIA 1 - non data comunicazione | | € 50,00 |
| V.D. RINUNCIA 2 - presentazione fuori tempo massimo | | € 20,00 |
| V.D. RINUNCIA 3 - numero insufficiente giocatori | | € 0,00 |
| V.D. RIFIUTO - rifiuto di giocare | | € 50,00 |
| V.D. RITIRO SQUADRA - per protesta | | € 50,00 |
| V.D. RITIRO SQUADRA - per incidenti | | € 100,00 |
| V.D. DELIBERA 1 - doppio tesseramento giocatore | | € 30,00 |
| V.D. DELIBERA 2 - non tesseramento giocatore | | € 30,00 |
| V.D. DELIBERA 3 - giocatore squalificato | | € 30,00 |
| V.D. DELIBERA 4 - giocatore F.I.G.C. | | € 50,00 |

## ART. 25 COLORI SOCIALI

Le Società all'atto dell'iscrizione, sono obbligate a dare comunicazione dei propri colori sociali.
Qualora nelle gare le squadre ospitanti o prime nominate dovessero presentarsi con colori uguali o confondibili con quelli della squadra avversaria, (decisione a discrezione del D.d.G.) dovranno sostituire le proprie con altre di riserva di altro colore e comunque non confondibile (in mancanza della seconda divisa, sarà consentito l'utilizzo di pettorine).
Le Società ospiti dovranno comunque presentarsi sempre con le maglie con il colore dichiarato.
Si invitano comunque i Dirigenti ad accordarsi per tempo circa i colori delle maglie.

## ART. 26 PALLONI DI GARA

Ogni Società dovrà presentare al D.d.G. almeno due palloni regolamentari (n° 4 a rimbalzo controllato).
La Società ospitante dovrà mettere a disposizione un numero sufficiente di palloni, a seconda dell'ubicazione dell'impianto sportivo.
Per buona norma, la scelta del pallone di gara viene decisa dai due capitani. In assenza dì accordo, la decisione definitiva spetta all'D.d.g. dell' incontro.

## ART. 27 PARASTINCHI

L'utilizzo dei parastinchi **non è obbligatorio** e il D.d.G non avrà l'obbligo di verificarne la presenza; comunque non sarà consentito ad alcun giocatore di giocare con i calzettoni abbassati.

## ART. 28 NUMERAZIONE MAGLIE

Per dovere di identificazione delle due squadre da parte del D.d.G., queste si devono presentare in campo con la numerazione sulle maglie. La numerazione dovrà essere dal n° 1 al n° 99.
E' consentito, in caso dì necessità, l'uso di pettorine che comunque dovranno essere indossate sopra le maglie numerate. Ogni mancanza, verrà sanzionata con ammenda a carico delle Società inadempienti.

## ART. 29 PETTORINE PER RISCALDAMENTO GIOCATORI IN PANCHINA

I giocatori in panchina che effettuano il riscaldamneto a bordo campo, dovranno indossare delle pettorine o indumenti diversi dai colori dei giocatori in campo.

## ART. 30 SCARPE DA GIOCO

Nei campi in erba sintetica è vietato l'uso di scarpe da calcio con 6 tacchetti di metallo o plastica-metallo.

## ART. 31 COMUNICATO UFFICIALE - OBBLIGO DI CONSULTAZIONE

Il Comunicato Ufficiale è l'unico documento riconosciuto per trasmettere alla Società tutte le notizie riguardanti l'attività in svolgimento e viene pubblicato ogni Lunedì entro le ore 15.00. Si dà per letto una volta esposto in bacheca e inviato al servizio di informazione collegato. In caso di giornata festiva, viene pubblicato nella giornata successiva. Eventuali comunicazioni da parte del C.O. dopo l'uscita del Comunicato Ufficiale dovranno essere ufficializzate e pubblicate sul C.U. successivo.

## ART. 32 DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELLE NORME DI PARTECIPAZIONE

L'iscrizione e partecipazione al Campionato sottintende la conoscenza e accettazione del presente Regolamento e delle Norme di Partecipazione inserite ed in nessun caso può essere impugnato.

## ART. 33 LEGGE SULLA PRIVACY

Consenso ai sensi della Legge 675 del 31 Dicembre 1996: tutele delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento dati.
Le Società, con l' iscrizione e il tesseramento dei propri giocatori e Dirigenti, disposta dalla citata legge, consentono anche, a nome e per conto dei propri tesserati, che i dati vengano utilizzati ai fini informativi e assicurativi previsti. Rimane fermo che il consenso é condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente Normativa.

## ART. 34 PREMIO DISCIPLINA (Fair Play)

Secondo i principi su cui si fonda l'attività Sportland (lealtà, solidarietà e rifiuto di qualsiasi forma di violenza), il premio Fair Play assume un valore paragonabile alla vittoria del campionato, pertanto, per decretare la Coppa Fair Play, ad ogni squadra sarà assegnato un punteggio secondo i criteri esposti qui di seguito:

| | | |
|---|---|---|
| V.D. RINUNCIA 1 - data comunicazione | | 5 |
| V.D. RINUNCIA 1 - non data comunicazione | | 10 |
| V.D. RINUNCIA 2 - presentazione fuori tempo massimo | | 5 |
| V.D. RINUNCIA 3 - numero insufficiente giocatori | | 5 |
| V.D. RIFIUTO - rifiuto di giocare | | 15 |
| V.D. RITIRO SQUADRA - per protesta | | 15 |
| V.D. RITIRO SQUADRA - per incidenti | | 50 |
| V.D. DELIBERA 1 - doppio tesseramento giocatore | | 15 |
| V.D. DELIBERA 2 - non tesseramento giocatore | | 15 |
| V.D. DELIBERA 3 - giocatore squalificato | | 10 |
| V.D. DELIBERA 4 - giocatore F.I.G.C. | | 10 |
| Penalizzazione punti Classifica | nr | 5 |
| Ammonizione | | 1 |
| Ammonizioni Dirigenti | | 5 |
| Ammonizione con diffida a Società | | 10 |
| Squalifica giocatori | nr | 3 |
| Squalifica giocatori a tempo | nr | 15 |
| Inibizione Dirigenti | nr | 10 |
| Proposte radiazione | | 70 |
| Estromissione Società | | 100 |

**Le Società che al termine della regular season raggiungeranno i seguenti punteggi:**
Serie A e B - 110 PUNTI
Serie C - 90 PUNTI
**non avranno diritto a partecipare ai play off. Tale decisione verrà presa a discrezione del C.O.**

**Le Società che durante il turno di Play-off supereranno i 12 PUNTI FAIR PLAY, su decisione del C.O., verranno escluse dal prosieguo della Competizione.**

## ART. 35 INGRESSO IN CAMPO

All'ingresso in campo i D.d.G. inviteranno le due formazioni a scambiarsi il saluto con stretta di mano a centrocampo, per evidenziare sempre più la sportività tra tutti i giocatori.

## ART. 36 NORME NON CONTEMPLATE

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento alle Norme di Partecipazione del Campionato Calcio a 11 Sportland 2018/2019.

**SPAREGGI PLAYOFF SERIE C A/R**

**Gara 1 - 3^ Gir. C1 – 8^ Gir. C2**
**Gara 2 - 4^ Gir. C1 – 7^ Gir. C2**
**Gara 3 - 5^ Gir. C1 – 6^ Gir. C2**
**Gara 4 - 6^ Gir. C1 – 5^ Gir. C2**
**Gara 5 - 7^ Gir. C1 – 4^ Gir. C2**
**Gara 6 - 8^ Gir. C1 – 3^ Gir. C2**

**TRIANGOLARI FINALI SPAREGGI SERIE C**

**Triangolare 1 - Vincente Gara 1 – Vincente Gara 4 – Vincente Gara 5**

**Triangolare 2 - Vincente Gara 2 – Vincente Gara 3 – Vincente Gara 6**

**TABELLA PLAY OFF**